

Imola, 15 febbraio 2024

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

va@PEC.mite.gov.it

p.c.

Regione Veneto

Comitato Tecnico Regionale VIA

Direzione Valutazioni Ambientali

Oggetto: STM22 – Impianto fotovoltaico denominato “Melidissa”, comune di localizzazione Musile di Piave (VE), procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Osservazioni a Parere n. 229 del 17.01.2024 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Il sottoscritto Stefano Marchi in qualità di Legale Rappresentante della società STM22 s.r.l. con sede legale in Imola (BO), via Nenni, 6E (“**STM22**”), in relazione al parere n. 229 del 17 gennaio 2024 emesso dal Comitato Tecnico Regionale VIA rappresenta quanto segue.

1. Premessa

In data 3 giugno 2022, con nota acquisita con prot. MiTE-69627, STM22 ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (il “**Ministero**”) la domanda per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“**VIA**”) relativa al progetto di impianto fotovoltaico denominato “Melidissa” con potenza nominale di 22,62 MW da realizzarsi in comune di Musile di Piave (VE) (il “**Progetto**”).

Nell’ambito dell’iter autorizzativo, con Decreto n. 4 del 31 gennaio 2024 la Regione Veneto, Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha espresso, per quanto di competenza nell’ambito del procedimento di VIA statale, parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto (il “**Decreto**”). In particolare, il Decreto fa “*salve tutte le considerazioni, chiarimenti ed approfondimenti utili, e puntualmente dettagliati all’interno del parere n. 229 del 17/01/2024 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17/01/2024, di cui all’Allegato A, che si richiede siano recepiti all’interno del percorso di valutazione in ambito nazionale*” (il “**Parere**”).

Il citato Parere, tra le altre previsioni, ha disposto che “*trattandosi di impianto fotovoltaico e non agrovoltaiico che insiste su area agricola, trova applicazione il regime di asservimento definito dall’art. 2 della Legge Regionale 17/2022*”.

La citata Legge Regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 recante le “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” (“**L.R. 17/2022**”) entrata in vigore nelle more del

STM22

procedimento autorizzativo del Progetto, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

In particolare, il richiamato art. 2 della L.R. 17/2022 prevede che *“ai fini della presente legge si intende per [...] d) asservimento: il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l’area su cui insiste l’impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”*.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, *“costituiscono altresì parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:*

a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:

1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2;

2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini”.

* * *

Tanto premesso, con l’auspicio di fornire tutti gli elementi necessari al fine dello svolgimento del procedimento autorizzativo relativo al Progetto, si formulano le seguenti

osservazioni

2. Sulla non applicabilità al Progetto della L.R. 17/2022

Innanzitutto, si ritiene che la citata L.R. 17/2022 non sia applicabile al Progetto in esame.

Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, L.R. 17/2022 recante le disposizioni transitorie, *“le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell’istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso”*.

Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, la domanda per il rilascio del provvedimento di VIA di STM22 è stata presentata al Ministero ed acquisita **in data 3 giugno 2022**. La successiva fase di verifica della completezza della documentazione ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 152/2006 **si è conclusa senza richieste di integrazioni da parte del MASE nei successivi 15 giorni**, ovvero il 18 giugno 2022.

Dunque, considerato che l’istanza di autorizzazione del Progetto è stata presentata prima dell’entrata in vigore della L.R. 17/2022 avvenuta il 23 luglio 2022, si ritiene che la disciplina dettata dalla stessa non sia applicabile al Progetto ai sensi dell’art. 10, comma 1, della citata legge.

Sul punto si precisa che, come è noto, le procedure di VIA e di screening VIA si inseriscono all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, per cui l’accertata corretta presentazione dell’istanza di VIA si ritiene sufficiente ai fini del citato art. 10 comma 1, della L.R. 17/2022.

* * *

3. Sui profili di ritenuta incostituzionalità della L.R. 17/2022

Ferma restando l’inapplicabilità della L.R. 17/2022 alla luce di quanto esposto sopra, si evidenzia che la normativa richiamata presenta inoltre potenziali profili di incostituzionalità in analogia a quanto già dichiarato con riferimento a previsioni di analogo contenuto introdotte da altre Regioni.

STM22

L'art. 4, L.R. 17/2022, al fine di poter procedere alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, impone agli operatori di applicare il regime di asservimento con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini.

Sul punto, la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – nel prevedere che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, che deve concludersi entro novanta giorni – **esprime un principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”**. Esso è **“funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea”** (Corte Cost., sentenza n. 46/2021) ed è **volto a bilanciare l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità** (Corte Cost., sentenza n. 121/2022).

Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, sicché le Regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (*ex multis*, Corte Cost. sentenze n. 77/2022, n. 177/2021, n. 258/2020 e n. 177/2018).

Peraltro, in un caso del tutto analogo a quello della L.R. 17/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Basilicata¹ che ha imposto l'obbligo, previsto per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW, di **“avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico”**.


Infatti, secondo la Corte Costituzionale, **il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i siti non idonei non permette che le Regioni prescrivano limiti generali inderogabili i quali contrasterebbero con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili**. Infatti, come chiarito dalla Consulta, **la richiesta della disponibilità di una superficie, nel caso della Regione Basilicata, pari almeno al triplo di quella del generatore, si traduce in un ingiustificato aggravio per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, in contrasto con il più volte ricordato principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili** (Corte Cost., sentenza 286/2019).

Nel caso di specie, si evidenzia quindi che la previsione di cui all'art. 4, L.R. 17/2022 citata nel Parere, pare affetta dai medesimi profili di incostituzionalità sopra indicati, come tali, censurabili da parte della scrivente in caso di effettiva applicazione della citata legge al Progetto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine del corretto svolgimento dell'iter autorizzativo, si osserva che, ad avviso della scrivente, la L.R. 17/2022 non risulta applicabile al Progetto, né sarebbe comunque legittimamente applicabile allo stesso per le ragioni sopra esposte. Di conseguenza, si prega codesto Ministero di prendere formalmente atto, ai fini della definizione del procedimento di VIA in oggetto, del superamento del riferimento al regime di asservimento di cui all'art. 2 della L.R. 17/2022 inserito nel Parere.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STM22 S.r.l.



¹ L'art. 32 della legge regionale Basilicata n. 38/2018.